


PLIS



VALLE DEL

TORRENTE COSIA

D

**DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI
D'USO DEL SUOLO
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**



**COMUNE DI
COMO**

**SETTORE PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO**

DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL PLIS
D.C.C. n. 20 del 20/03/2017
DELIBERA RETTIFICA PERIMETRO DEL PLIS
D.C.C. n. xx del xx/04/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Giuseppe Ruffo

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
dott. arch. Giovanni Rho



**COMUNE DI
TAVERNERIO**

**AREA TECNICA URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA**

DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL PLIS
Delibera D.C.C. n. 9 del 31/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Antonio Luongo



**COMUNE DI
ALBESE CON CASSANO**

**UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA**

DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL PLIS
Delibera D.C.C. n. 23 del 22/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
geom. Davide Beretta

Disciplina delle destinazioni d'uso del suolo
Disposizioni regolamentari

Indice

Premesse	Il quadro normativo di riferimento	p. 6
Art. 1	Disciplina delle destinazioni d'uso del suolo e rapporti con gli strumenti urbanistici comunali	p. 7
Art. 2	Programma Pluriennale degli Interventi	p. 7
Art. 3	Tutela e conservazione dei boschi e della flora	p. 7
Art. 4	Ambiti agricoli	p. 7
Art. 5	Accessibilità	p. 7
Art. 6	Fasce di rispetto dei corsi d'acqua	p. 8
Art. 7	Aree ricreative	p. 8
Art. 8	Segnaletica	p. 8
Art. 9	Recinzioni	p. 8
Art. 10	Regolamentazione di caccia e pesca	p. 8
Art. 11	Divieti espressi	p. 9
Art. 12	Disposizioni finali	p. 9

Premesse - Il quadro normativo di riferimento

I principali riferimenti normativi regionali in materia sono i seguenti:

Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86

“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

L'art. 34-‘Parchi Locali di Interesse Sovracomunale’ disciplina che “I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del suolo, improntata a finalità di tutela”.

Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2007, n. 8/6148

“Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, della l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58 n. 1/2000)”.

L'art. 1-‘Premesse’ attribuisce ai PLIS “una grande importanza strategica nella politica di tutela e di riqualificazione del territorio” in quanto “elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale” che permettono “la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione delle biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale” e si prevede espressamente che l’ “istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale [...]”.

Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12

“Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”.

Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28

“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”.

All'art. 1-‘Finalità e oggetto’, comma 1 si enuncia che “La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di: a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi; b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, mantenendo, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette; c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici; d) promuovere il completamento della rete ecologica e della rete verde regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); e) potenziare l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici”.

Art. 1 - Disciplina delle destinazioni d'uso del suolo e rapporti con gli strumenti urbanistici comunali

Le presente Disciplina delle destinazioni d'uso del suolo - Disposizioni regolamentari costituisce il riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco locale di Interesse Sovracomunale "Valle del Torrente Cosia".

Le Disposizioni regolamentari sono redatte in conformità all'azzoneamento/classificazione e alle Norme/Disposizioni attuative di ciascuno degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati dal PLIS; le Norme/Disposizioni attuative prevalgono sulle Disposizioni regolamentari in caso di contrasto.

Il PLIS "Valle del Torrente Cosia" verrà negli articoli seguenti denominato Parco.

Art. 2 - Programma Pluriennale degli Interventi

Il Programma Pluriennale degli Interventi definisce le azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale del Parco e le azioni di carattere culturale, educativo, ricreativo per il suo sviluppo sociale.

Il Programma Pluriennale degli Interventi - PPI di cui alla D.G.R. 12 dicembre 2007 n. 8/6148, è predisposto dall'Ufficio Operativo del Parco che ne segue l'attuazione, eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati, dopo che sia intervenuta l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Sindaci, come previsto dall'art. 6 dell'atto di "Convenzionamento per la gestione associata del PLIS Valle del Torrente Cosia". Gli stanziamenti relativi al PPI vengono inseriti nei bilanci comunali e quindi approvati dai rispettivi Consigli.

Art. 3 - Tutela e conservazione dei boschi e della flora

Nel territorio del Parco si applicano le previsioni contenute nei piani sovraordinati, anche con riferimento al Piano di Indirizzo Forestale-PIF specifico piano di settore del PTCP, laddove vigente.

Il patrimonio naturale del Parco deve essere mantenuto, a cura di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità, nel migliore stato di conservazione culturale, in armonia con gli obiettivi previsti dall'istituzione del Parco. Nei boschi è vietata l'introduzione volontaria di specie esotiche e di specie estranee al contesto. Il mutamento della destinazione d'uso del suolo e lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie in via prioritaria non sono ammessi, salvo che per le specie a rapido accrescimento incluse nelle aree adibite ad attività agricole o per il ripristino delle colture agricole preesistenti, in ogni caso sono fatte salve le disposizioni e l'attivazione delle procedure di legge e/o previste dalla pianificazione sovraordinata.

Art. 4 - Ambiti agricoli

In tali ambiti sono consentiti gli interventi previsti ai sensi del titolo III artt. 59 e 60 della L.r. 12/2005 e s.m.i.. Considerate la valenza paesaggistico-ambientale e la morfologia del territorio, nonché la contenuta estensione delle aree utili alle attività zootecniche e/o agricole seminative, in questi ambiti tali attività potranno essere svolte limitando le connesse opere/infrastrutture alle sole strette esigenze dettate dalla conduzione del fondo.

Art. 5 - Accessibilità

Il Parco è reso accessibile da una rete di percorsi distinti in viabilità sovralocale e locale, viabilità agrosilvopastorale, piste forestali e viabilità minore:

- la viabilità sovralocale e locale comprende le vie pubbliche destinate principalmente alla circolazione veicolare di servizio agli insediamenti antropici esistenti e/o di attraversamento dell'ambito territoriale;
- la viabilità agrosilvopastorale comprende i tracciati permanenti di ridotto impatto ambientale funzionali allo svolgimento delle attività agricole e forestali; tali tracciati mettono in comunicazione le aziende agricole e le aree forestali o pascolive con la viabilità locale e non sono aperti al pubblico transito;
- le piste forestali sono tracciati temporanei realizzati solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali, sistemazioni idraulico-agrario-forestali e opere di difesa del suolo specificamente autorizzati; le piste hanno un utilizzo limitato nel tempo in funzione degli interventi da realizzare nell'area servita dalla pista, per cui al termine dei lavori in ogni caso andrà ripristinato lo stato dei luoghi preesistente; le caratteristiche delle piste forestali non prevedono la realizzazione di opere d'arte e necessitano della sola risagomatura del terreno;

- la viabilità minore è l'insieme dei tracciati distinti in mulattiere, sentieri e itinerari alpini che costituisce il principale sistema connettivo di fruibilità del Parco; i percorsi identificati nella cartografia del Parco sono di pubblico transito pedonale, vi è consentita la mobilità ciclabile eventualmente regolamentata/da regolamentare con specifico provvedimento, vi è esclusa la circolazione di mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di soccorso o di vigilanza, i mezzi per l'esecuzione delle operazioni idrauliche nonché delle attività agroforestali.

Art. 6 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

I corsi d'acqua naturali sono considerati parte integrante della rete ecologica ricompresa nel Parco e richiedono particolare attenzione per il loro recupero nell'ottica di una corretta valorizzazione e gestione. La disciplina degli interventi entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua è contenuta nella specifiche norme di polizia idraulica richiamate negli atti dei Piani di Governo del Territorio dei rispettivi Comuni.

L'esigenza di privilegiare una visione ecosistemica nella ricerca delle soluzioni progettuali più idonee alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia con la "*Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione*", approvata con D.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000. Le indicazioni fornite dalla Direttiva possono essere assunte come riferimento per un corretto inserimento ambientale degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, specificamente autorizzati dai Soggetti competenti.

Art. 7 - Aree ricreative

Le aree destinate alla funzione ricreativa sono i luoghi di incontro e gli spazi di relazione localizzati/da localizzare lungo la rete della viabilità minore, considerando prioritariamente i punti rilevanti per la fruizione delle valenze paesaggistiche e ambientali che contraddistinguono il territorio, anche con riferimento alla panoramicità. Questi spazi potranno assolvere ad una funzione didattica in relazione agli aspetti naturalistici, paesaggistico-ambientali e storico-culturali, configurandosi come 'aule all'aperto' e potenziali laboratori per esercitazioni volte al recupero e valorizzazione degli elementi 'identitari' dei siti. Per tali motivi non si prevedono attrezzature/installazioni permanenti, compresi arredi e manufatti di servizio; in occasione di particolari eventi programmati si potranno prevedere eventuali allestimenti temporanei rispettosi del contesto.

Art. 8 - Segnaletica

Il sistema dei sentieri e le indicazioni/informazioni relative alle emergenze sia naturali che antropiche presenti nel Parco, possono essere oggetto di apposita segnaletica (cartelli, tabelle, bacheche), anche con finalità didattiche, facendo riferimento in linea generale a quella adottata dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano. La segnaletica per collocazione, dimensione, forma e colore dovrà risultare correttamente inserita nel contesto.

Art. 9 - Recinzioni

A scala di maggior dettaglio rispetto a quanto disciplinato nei Piani di Governo del Territorio e/o nei Regolamenti edilizi comunali, le nuove recinzioni sono ammesse a delimitazione delle strette pertinenze degli edifici, dei fondi agricoli o a carattere temporaneo a protezione di colture specializzate. Le prime andranno realizzate mediante pali di legno e fili affiancate da siepi o vegetazione di essenze autoctone, le seconde sono consentite in siepe viva e le ultime in legno naturale non trattato. Le recinzioni non possono precludere il transito lungo la viabilità minore, con particolare riguardo ai percorsi e ai sentieri indicati nelle cartografie del Parco.

Art. 10 - Regolamentazione di caccia e pesca

Nel territorio del Parco la caccia e la pesca sono ammesse ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 - Divieti espressi

Nel territorio del Parco non sono consentiti, fatto salvo quanto specificato all'art. 1, terzo capoverso delle presenti Disposizioni regolamentari, i seguenti interventi:

- l'alterazione del regime e della composizione delle acque, la deviazione o l'occultamento delle sorgive, l'attuazione di interventi di bonifica di qualsiasi tipo e il prosciugamento delle zone umide, la modifica della struttura idrografica ed idrogeologica;
 - la realizzazione e lo spostamento di impianti tecnologici a rete, fatta salva documentata impossibilità tecnica di soluzioni alternative e/o rilevanza strategica degli stessi a norma di disposizioni legislative, normative e regolamentari immediatamente prevalenti; potranno essere previste opere di ripristino o di compensazione ambientale;
 - l'apertura e la coltivazione di cave;
 - gli scavi e i rinterramenti non connessi all'attuazione di progetti contenuti nel Programma Pluriennale degli Interventi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;
 - l'occupazione di suolo con deposito di materiali e merci ad eccezione di quelli connessi alla coltivazione e all'attività di cantiere relativa a progetti contenuti nel Programma Pluriennale degli Interventi;
 - l'occupazione di suolo con deposito di rifiuti;
 - l'impiego di formulati classificati 'molto tossici, tossici o nocivi', di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata, di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;
 - l'impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati;
 - l'installazione di serre, fatte salve le strutture esistenti all'atto del riconoscimento del Parco da parte della Provincia nonché le serre mobili sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola/orticola;
 - l'installazione di cartelloni pubblicitari, ad eccezione di quelli posti in fregio alla viabilità sovralocale; le autorizzazioni in corso di validità alla loro scadenza naturale non potranno essere rinnovate o prorogate;
 - l'installazione di apparati luminosi, fatta eccezione per la pubblica illuminazione;
 - l'accensione di fuochi, salva/fatta salva diversa regolamentazione;
 - l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi strutturati;
 - l'introduzione di specie animali o vegetali alloctone, ovvero attualmente non caratteristiche del territorio;
 - la circolazione di mezzi motorizzati lungo i tracciati della viabilità minore di cui al precedente art. 5, fatta eccezione per i mezzi di soccorso o di vigilanza, i mezzi per l'esecuzione delle operazioni idrauliche nonché delle attività agroforestali;
 - la posa di sbarre o ostacoli alla circolazione di qualsiasi tipo sulla rete dei percorsi, fatto salvo quanto disciplinato al precedente art. 5;
- e comunque lo svolgimento di qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato nelle presenti Disposizioni regolamentari, valgono le disposizioni di legge, normative e regolamentari statali e regionali vigenti in materia.